

RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

ANNO V N.22011

La terrazza proibita: dalla violazione alla ricostruzione della relazione genitoriale “infranta”

“Dreams of trespass”: from accusations of sexual abuse to restoration of the “ruptured” family relations

Linda Alfano, Donatella La Tegola, Felice Carabellese, Rosagemma Ciliberti

Parole chiave: abusi sessuali intra-familiari • falsi abusi • accertamento peritale • relazioni familiari • possibili interventi sulla famiglia

Riassunto

Gli Autori prendono l'avvio da un caso di presunto abuso sessuale intra-familiare giunto alla loro osservazione, conclusosi con la richiesta di archiviazione dell'imputato, per proporre una riflessione più ampia su possibili percorsi di recupero della genitorialità messa in crisi in analoghe vicende. In particolare, gli Autori si soffermano su recenti proposte di sostegno e recupero delle relazioni intra-familiari da parte di figure professionali nuove che, nell'ottica appena delineata, con interventi domiciliari specifici, potrebbero promuovere una responsabilizzazione di tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria.

Key words: sexual abuse within the family • false accusations • ascertainment of abuse • family relations • family therapy

Abstract

On the basis of a case of presumed sexual abuse of a minor that came to their observation, and was concluded with the request to close the case, the Authors propose some reflections on the possible pathways for restoring the family balance after a parental crisis triggered by such a traumatic experience. In particular, they analyze the recent proposals for supporting and restoring family relations with the aid of new professional figures that could, in this type of situation, conduct specific interventions in the home, in the form of family therapy encouraging all members of the family to shoulder their responsibilities.

Per corrispondenza:

Rosagemma Ciliberti, Università degli Studi di Genova, Via De Toni, 5, 16132, Genova

e-mail: rosellaciliberti@yahoo.it

Donatella La Tegola, Università degli Studi di Bari, p.zza G. Cesare, 70124, Bari

e-mail: donatella.lategola@libero.it

LINDA ALFANO, *Psicologa e Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Bioetica, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense, DIMEL, Università degli Studi di Genova.*

DONATELLA LA TEGOLA, *Dottoranda di ricerca presso la Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense DI.M.I.M.P., Università degli Studi di Bari.*

FELICE CARABELLESE, *Professore Aggregato di Psicopatologia Forense, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense DI.M.I.M.P., Università degli Studi di Bari.*

ROSAGEMMA CILIBERTI, *Professore Associato in Bioetica, Sezione di Medicina Legale - Bioetica, DIMEL, Università degli Studi di Genova.*

La terrazza proibita: dalla violazione alla ricostruzione della relazione genitoriale “infranta”

...qui entrano solo gli ospiti giusti...

(Rilke)

1. Questioni terminologiche e percorsi teorici a confronto

Il presente lavoro prende le mosse dalla necessità di identificare, laddove sia stata verificata all'interno di una famiglia l'inattendibilità di una denuncia d'abuso, accanto agli opportuni spazi di ascolto, protezione, contenimento e sostegno, idonei interventi che possano restituire alla diade genitore/figlio e, insieme all'intera rete familiare coinvolta nell'iter giudiziario, percorsi di riappropriazione della “normalità”.

Rilevato un falso abuso, quale coordinamento sussiste fra gli operatori sociali e di giustizia?

Quali sono le difficoltà principali che ostacolano il percorso di recupero della relazione parentale?

L'obiettivo principale di questo lavoro è proprio quello di cercare di rispondere a simili interrogativi, al fine di delineare un percorso che, dalle dinamiche dell'essere stati “accusati e diffamati” da un lato ed “inquisiti, manipolati, fraintesi ed espropriati” dall'altro, si arrivi alla ricostruzione della storia personale e familiare, al recupero ed al mantenimento della relazione parentale, così profondamente turbata.

La rappresentazione del coinvolgimento dei minori nella sessualità degli adulti è molto difficile da quantificare in relazione all'inaccessibilità ed all'invisibilità dei luoghi ove l'abuso si consuma ed alle complessità ed ambiguità dei parametri da utilizzare per individuare in modo inequivocabile il comportamento abusante. Dai dati che risultano dalla Relazione annuale al Parlamento a cura dell'Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile¹, emerge che nel corso del 2009, gli Uffici territoriali di polizia hanno rilevato 4.755 casi di violenza sessuale, di cui solo 311 in danno di minori di anni 14.

Più in particolare, secondo le stime raccolte dal Centro

Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro e confluite nella medesima Relazione, nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 15 marzo 2010, i casi che hanno riferito situazioni di abuso sessuale su minori rappresentano il 4% del totale dei maltrattamenti subiti dai bambini in Italia. Le segnalazioni provengono soprattutto da Lombardia, Lazio e Veneto (30%). Per quanto riguarda le forme di abuso segnalate, si tratta soprattutto di “toccamenti” (136 casi), seguite da atti di penetrazione (41 casi) e fellatio (19 casi). In 36 casi il bambino è stato esposto ad episodi di esibizionismo, ad atti sessuali o a materiale pornografico, in 32 casi ha ricevuto proposte verbali. Numerosi (88) sono altresì i casi di abusi sessuali in cui chi ha fatto la denuncia non riesce a definire l'atto, ma sono presenti comunque segni fisici o comportamentali che fanno sorgere sospetti di abuso. Sulla base delle segnalazioni raccolte ed in linea con i dati disponibili a livello internazionale, le bambine e le adolescenti risultano costituire le principali vittime di abusi sessuali (il 66% dei casi circa). Si ricorda peraltro che una segnalazione su tre riguarda minorenni maschi, a conferma che anche bambini e adolescenti maschi sono significativamente coinvolti in atti di abuso sessuale, soprattutto se in età inferiore agli 11 anni (57,6%).

Circa il numero di denunce per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale si sottolinea che negli ultimi dieci anni, in Italia, esse sono risultate in lenta ma costante crescita. Aumenta altresì, come sottolineato nella già citata Relazione dell'Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile, il numero dei falsi positivi, ovvero di quelle situazioni identificate come possibili abusi sessuali su minori che a seguito di attente indagini si rivelano invece non accaduti. Di particolare significatività, a riguardo, sono i dati relativi alle denunce per reati sessuali a danno dei figli nel contesto dei procedimenti di separazione dei genitori, scenario che ha suscitato l'interesse di molti Autori (Bala et al., 2001; Gelpi, 2002; Trocmè & Bala, 2005; Gullotta & Cutica, 2009) per il numero elevato di falsi positivi. Inoltre, una recente indagine (Camerini, Berto, Rossi & Zanoli, 2010), condotta su un campione di 70 bambini (46% maschi e 54% femmine) di età compresa tra i 4 e i 12 anni coinvolti in procedimenti legali relativi ad abuso sessuale ed esitati in sentenza di colpevolezza nel 50% dei casi e di proscioglimento o di assoluzione nel restante 50%, ha dimostrato che le denunce infondate di abuso sessuale provenivano per lo più da contesti intra-familiari.

Questo dato sollecita inevitabilmente la riflessione sull'importanza delle modalità di lettura e decodifica dei segnali di malessere mostrati dai bambini e sulla necessità di poter contare sulla presenza di figure professionali preparate ad affrontare tematiche così delicate.

Le difficoltà emergono comunque già dalle ambiguità che le diverse prospettive dell'osservatore (esperto in campo antropologico, medico-legale, giuridico, psicologico, socio-

1 Relazione al Parlamento sull'Attività di Coordinamento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”; a cura di Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le Pari Opportunità, Roma - Maggio 2010; in http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/IL_Dipartimento/Osservatorio_pedofilia/relazione_al_parlamento_def.pdf. Si sottolinea che i dati presentati sono il frutto della collaborazione tra gli Uffici minori delle Questure, le forze di Polizia e il Ministero dell'Interno.

Linda Alfano, Donatella La Tegola, Felice Carabellese, Rosagemma Ciliberti

assistenziale, terapeutico, ecc.) possono conferire alla nozione di “abuso”, per la cui connotazione l'accordo sembra circoscrivere al riconoscimento della superiorità psico-fisica dell'autore ed, insieme, dell'incapacità della vittima minore di confrontarsi con il significato dell'atto (Rocco, Moreschi & Cardella, 2001).

Al proposito va considerato come la diversa ottica con cui viene osservato il bambino e le violenze che egli può subire, insieme alla nuova cultura ed ai processi di trasformazione e ridefinizione del ruolo e delle funzioni della famiglia, abbiano superato il limite che circoscriveva il maltrattamento infantile alla mera sfera fisica e sessuale, per estenderlo, invece, ad una visione più ampia, nella quale comprendere la trascuratezza e gli abusi psicologici.

In quest'ottica, quando consideriamo le possibili classificazioni degli abusi², appare certamente necessario segnalare che la categoria dei “falsi positivi” (caratterizzati dalle c.d. false accuse, false dichiarazioni o false memorie), coincide comunemente con un abuso, sebbene di tipo diverso da quello sessuale e cioè con una forma di maltrattamento emotivo da parte di un familiare, del sistema giudiziario e delle strutture socio-sanitarie (Lo Priore, 2008).

2. Le criticità del percorso di tutela del minore negli accertamenti in tema di abuso

Negli accertamenti in tema di abuso, la presa in carico del minore è caratterizzata da un *continuum* di interventi che non hanno né tempi, né modalità prestabilite e che spesso interagiscono tra loro sovrapponendosi.

Nonostante l'approccio al problema sia globale, con riferimento agli aspetti legati alla protezione del minore, all'intervento educativo e terapeutico ed ancora a quello giudiziario, è evidente che le fasi da affrontare e le azioni da intraprendere sono assai diverse.

Svariati fattori possono incidere negativamente sul percorso di rilevazione dell'abuso, nonché sui progetti di supporto e cura del minore.

In primo luogo vi è il rischio che le modalità operative non siano definite, elaborate e attivate in rete fra quanti sono in contatto con i minorenni e impegnati per il loro recupero, in un'articolazione reciproca degli interventi psicologici, sociali e giudiziari.

In secondo luogo occorre interrogarsi, laddove vi sia un'ipotesi di abuso, se possa essere utile o no un provvedimento giudiziario che allontani il bambino da casa in relazione alla presenza del genitore, possibile autore della violenza³, ovvero in relazione alla presunta inidoneità/inadeguatezza/pregiudizio educativo della famiglia.

Certo è comunque che, se da un lato la collocazione extrafamiliare può affrontare le esigenze immediate e i bisogni primari del bambino ed offrire un importante spazio di riflessione e di neutralità, dall'altro l'eccessiva durata della permanenza in struttura, in relazione anche al protrarsi dei tempi del processo penale e civile, può incidere fortemente sul senso di isolamento, di vergogna, disistima personale, sfiducia nelle relazioni del minore stesso.

D'altra parte un inserimento in comunità attraverso modalità incentrate sulla condivisione e su una comunicazione accogliente, che facilitino l'espressione dei sentimenti personali e siano, insieme, adeguate a contenerli affettivamente ed emotivamente, così come un clima fatto di relazioni sincere, sicure, di fiducia reciproca, può rappresentare un importante supporto per il bambino, in un così delicato momento della sua vita.

Peraltro si sottolinea l'importanza, in casi di sospetto abuso intrafamiliare, di mantenere il supporto della rete familiare allargata o, in sua temporanea assenza, di una rete amicale conosciuta, anche al fine di facilitare la ricostruzione della relazione parentale “offesa”, nell'ipotesi verificata di inesistenza dell'abuso.

Quando arrivano in comunità, i minorenni sono sempre impauriti e spaesati ed hanno scarsissima cognizione dei loro diritti. Molte volte in questi casi si corre il rischio di sottovalutare la necessità di coinvolgere i minori nelle decisioni più rilevanti che riguardano la loro vita, decisioni che, al contrario, ancor oggi, sono per lo più assunte da terzi – giudici, operatori, assistenti, psicologi – nel più assoluto silenzio, nonostante la dottrina giuridica sia concorde nell'affermare come questo principio rappresenti un loro diritto inalienabile.

Del tutto recentemente la Corte di Cassazione⁴ ha ribadito, infatti, che “*il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento deve essere ascoltato nei procedimenti che riguardano la separazione o il divorzio dei genitori*”.

Prerogativa peraltro già prevista nell'art.12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, divenuta adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che riguardano i minori, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento, ai sensi degli artt. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata poi con la legge n. 77 del 2003) e 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006.

Il minore può essere, infatti “*portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento*” e, di conseguenza, “*è qualificabile come parte in senso sostanziale*” di un giudizio che lo coinvolge e riguarda il suo futuro⁵.

Del resto, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del

l'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, ha introdotto forti innovazioni nell'ordinamento italiano sollevando non poche criticità applicative. In particolare, l'art. 37 ha novellato gli artt. 330, 333 e 336 cc, in materia di potestà sui figli. Per effetto di tale articolo, il giudice può disporre, oltre all'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, anche l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta il minore o ne abusa.

2 Montecchi nel 1994 propose una classificazione degli abusi, che prevedeva tre grandi categorie: 1) Maltrattamento *fisico e/o, psicologico*; 2) Patologia nella fornitura di cure: *incuria, discuria, ipercuria*; 3) Abuso sessuale *intrafamiliare ed extrafamiliare*. Gli abusi sessuali intrafamiliari, per modalità di realizzazione, si distinguevano in ulteriori tre sottogruppi: gli abusi sessuali manifesti, gli abusi sessuali mascherati e gli pseudo-abusi.

3 La legge 28 marzo 2001, n. 149 che ha apportato modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «*Disciplina del-*

4 Cass. Civ. 13.03.2009, n. 6200, Sez. I, in *Mass. Giur. It.*, 2009

5 Cass. Civ. Sez. Un., 21.10.2009, n. 22238, in *Famiglia e Diritto*, 2010, 1, 67.

La terrazza proibita: dalla violazione alla ricostruzione della relazione genitoriale “infranta”

fanciullo (art 12, comma 1 e 2) sancisce con chiarezza che il minore “può esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e che non è possibile non tenere conto del suo parere, perché ciò di cui il minore è latore attiene alla sua identità personale e culturale.

Costituisce, dunque, diritto primario ed inalienabile, alla pari che per qualsiasi altra persona. Diritto che il minore deve, di conseguenza, poter esercitare appieno. A meno che egli non sia privo di “capacità di discernimento”, assenza che, tuttavia, va motivata in sede di giudizio⁶.

La capacità di discernimento, evidentemente, va valutata caso per caso. Non può essere rapportata ad un concetto monolitico e statico ma, al contrario, sarà “un concetto... sfaccettato”⁷, dinamico, declinato sul versante dei diritti rispetto ai quali il minore deve esprimersi.

Se, dunque, non possono esservi dubbi sul fatto che il minore abbia diritto di parola in vicende giudiziarie che riguardano scelte che lo coinvolgono, è altrettanto indubbio che tale diritto assuma una pregnanza particolare ed una delicatezza specifica nei casi in cui il minore è la presunta vittima di reati sessuali.

Così, infatti, la Suprema Corte⁸: “[...] la Corte si ricollega a quell'orientamento che richiama costantemente l'attenzione del giudice di merito sulla intrinseca delicatezza della valutazione delle dichiarazioni testimoniali nel caso in cui la parte offesa sia un minore [...] il bambino e l'adolescente (quest'ultimo in misura minore) hanno, assai spesso, la singolare attitudine alla <fabulazione magica>, che è una sorta di <credenza assertiva>, alla quale si abbandonano (per varie ragioni), creando quasi una sorta di <pseudo realtà>, riuscendo molto spesso a rappresentarsi la realtà solo immaginandola e costruendosi un'immagine del mondo ordinata secondo i loro desideri, le loro emozioni, le loro prime esperienze... detto altrimenti: il bambino è soggetto suggestionabile e, se escusso con metodiche non corrette e con domande suggestive, tende ad <adeguarsi alle aspettative> dell'interlocutore ed a riferire quello che l'adulto si aspetta; inoltre, i bambini piccoli hanno una memoria malleabile e possono incorporare nel proprio patrimonio mnestico le informazioni ricevute dagli intervistatori fino a crearsi falsi ricordi autobiografici (si veda sezione III, 29 gennaio 2008, P). Quindi, occorre certamente una particolare cautela nell'esaminare la narrazione di un minore, vittima di reati sessuali, che deve astenersi anche alla ricostruzione della genesi della notizia di reato ed alle circostanze nelle quali il bambino si è aperto con gli adulti di riferimento ed alle modalità con le quali è stato intervistato. È infatti la prova testimoniale che assume fondamentale rilievo ai fini della decisione”.

Del resto, è proprio in occasione di presunte violenze sessuali infra-familiari ai danni di minore, che la delicatezza delle scelte da operare e delle prassi da attuare da parte di tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria in atto, assumono una importanza fondamentale. Vanno richiamate qui tutte quelle occasioni in cui i minori non sanno neppure che il genitore è indagato per un loro racconto occasionale e tutte quelle circostanze in cui i minori hanno appreso l'eventuale condanna del genitore solo molti anni più tardi,

come in modo esemplificativo si può purtroppo apprendere dalla lettura delle tanto belle, quanto drammatiche, pagine autobiografiche di Angela nel testo “*Rapita dalla giustizia*” (Lucanto, Tortorella & Guarneri, 2009).

Un altro elemento di preoccupazione è la specificità e specializzazione che dovrebbero possedere le strutture nelle quali i bambini, vittime sospette di un abuso, vanno collocati.

Infatti, accanto alla carenza di strutture idonee che caratterizza ancora vaste aree del territorio italiano, è da segnalare il diffondersi di un orientamento che privilegia comunità di accoglienza per tipologie di problemi, col rischio di importanti contaminazioni dei ricordi e dei processi di significazione del disagio, ovvero di lunghe serie di testimonianze d'abuso, trasmesse per contagio da bambino a bambino (Foley, Johnson & Raye, 1983; Ceci, 1994; Loftus & Pickrell, 1995; Ghetti, Qin & Goodman, 2002; Elishberger, 2005).

A tale riguardo avrebbe senso approfondire le condizioni in grado di facilitare la comprensione da parte degli operatori dell'opinione del minore ed incoraggiare la programmazione, almeno in fase iniziale, di interventi protettivi a “bassa soglia” che, nel caso di un falso allarme, risulterebbero meno distruttivi e perturbanti della relazione genitoriale e del mondo interno del minore e, nel caso di una conferma dell'ipotesi di abuso, potrebbero porsi come propedeutici, rispetto ai successivi percorsi più strutturati, e comunque difensivi delle prerogative del minore.

Sempre nel merito del coinvolgimento del bambino nella progettazione della sua tutela, merita una riflessione la prassi giudiziaria che abitualmente, di fronte a situazioni di rischio, nomina come tutore e affidatario del minore l'ente locale, senza valutare il rischio di un conflitto tra gli interessi perseguiti per la protezione del minore e quelli perseguiti dal Comune che, per ragioni di bilancio, potrebbe dover contenere i costi economici degli interventi sociali⁹.

3. Separazioni distruttive

Se è vero che oggi, in un contesto culturale caratterizzato dalla continua trasformazione dell'“entità familiare” e dei suoi assetti, la separazione non costituisce più un evento patologico, è tuttavia vero che l'eventuale conflittualità tra i genitori può innescare processi in grado di “patologizzare” l'evento separativo con controversie anche feroci. L'affidamento dei figli, in particolare, diviene inesorabilmente il pilastro della contesa ed il fulcro delle ostilità.

In tale contesto può avvenire che l'obiettivo di un affidamento esclusivo induca la deprivazione di diritti e poteri da parte di un genitore sull'altro sino ad arrivare alla Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) in cui un genitore - come è noto - mette in atto una serie di manovre o meglio una “strategia programmata”, alla quale aderisce attivamente il minore, finalizzata ad estromettere ed ad alienare l'altra

6 Cass. Civ., Sez. Un., 21.10.2009, n. 22238, cit.

7 Cass. Civ. 13.03.2009, n. 6200, Sez. I, cit.

8 Cass. Pen., 24.06 - 21.07.2010 Sez. III, n. 28731, in *Rassegna delle massime della Cassazione Penale*, 2010

9 Il problema potrebbe forse essere risolto con la nomina di un curatore speciale che abbia il compito di rappresentare il minore e di esercitare per lui il ruolo di referente della pluralità di rapporti che si innescano con i procedimenti giudiziari.

Linda Alfano, Donatella La Tegola, Felice Carabellese, Rosagemma Ciliberti

figura genitoriale (Gardner, 1987, 1989)¹⁰. Tale situazione, che può assurgere, nei casi estremi, ad una dimensione psicopatologica, peraltro non ancora inquadrata in maniera chiara ed univoca, né inserita nel DSM-IV-TR¹¹, esprime un grave deficit del ruolo parentale e della capacità genitoriale ed, al contempo, una pericolosa forma di violenza emozionale in grado di produrre significativi pregiudizi nella vita dei minori coinvolti. In situazioni di questo genere è quanto mai necessario operare scelte ponderate, che tengano conto di tutte le variabili in gioco, affinché i risultati ottenuti con quelle scelte non diventino fonte di ulteriori difficoltà di ancora più complessa gestione rispetto alle attese.

In proposito basti ricordare che anche la letteratura specializzata sottolinea come sia complesso, talvolta, giungere ad una valutazione corretta di PAS. Alcuni (Darnall, 1997; Darnall, 1998a, Darnall, 1998b), rispetto alla Sindrome da Alienazione Genitoriale, come hanno proposto di chiamarla Gulotta e Buzzi (1998), suggeriscono di attribuire maggiore enfasi al ruolo ed al comportamento di entrambi i genitori ed alle loro eventuali caratteristiche psico(pato)logiche e, pertanto, di procedere accuratamente in una duplice direzione prima di attribuire responsabilità ad uno dei due, che potrebbero rivelarsi prive di fondamento. Lo stesso Gulotta (2004), mette in guardia quanti, per motivi professionali, si confrontano con situazioni familiari di estrema complessità, spesso suggestive di una PAS, ma che tali non sono.

Come differenziare, ad esempio, una specifica sindrome da alienazione da un'alleanza spontanea fra un genitore ed un figlio?

Come separare nettamente il livello della suggestione dalle inevitabili "influenze" che talvolta un genitore esercita su di un figlio con finalità educative?

Peraltro – continua Gulotta – la famiglia, come insieme strutturato, tende talvolta a ricostruire la propria visione della realtà in ordine alle proprie esigenze, che possono evolvere nel tempo – e non necessariamente in senso patologico – richiedendo tuttavia nuovi assestamenti, nuovi equilibri, che finiscono col coinvolgere il contesto più allargato, ponendo apparire inizialmente poco comprensibili.

Del resto, anche in quei casi in cui vi è una diagnosi di PAS accertata, è proprio dal nucleo familiare che è necessario ripartire. Anche nei casi più gravi di PAS, secondo Alcuni (Stahl, 1999), non è consigliabile cioè allontanare il minore alienato dal domicilio dell'alienante. Secondo lo stesso Autore, anzi, è proprio nell'ipotizzato "cambiamento

di affidamento" che si situa la controversia più grande rispetto all'intero costrutto di Richard Gardner. Sempre Stalh (1999) evidenzia, infatti, come tale soluzione possa essere relativa al solo contenimento delle manifestazioni della sindrome e non, al migliore interesse per il minore: "Quando un bambino possiede un forte attaccamento, anche se non particolarmente salutare, con il genitore alienante, un brusco cambiamento potrebbe essere ugualmente pericoloso a livello emotivo" (p. 23).

Peraltro, allontanando il minore dal genitore alienante, si presuppone che l'altro genitore sia psicologicamente sano ed equilibrato quando invece il genitore alienato – nella maggioranza dei casi il padre – può mostrare un atteggiamento ugualmente rigido e percepito dal minore come freddo e/o autoritario in contrapposizione all'atteggiamento indulgente e 'aderente' del genitore 'amato', quello alienante.

Ecco che in letteratura comincia a farsi strada l'idea del ricorso ad una terapia familiare "specificata", sottolineando l'importanza di ricostruire il rapporto tra genitori e minore attraverso percorsi ad hoc di mediazione e di educazione che coinvolgano entrambi i genitori, affinché si avvicinino nel modo più adeguato al minore. Il che presuppone che il minore continui a vivere – o quanto meno ad avere con loro rapporti continui – insieme ad entrambi i genitori, siano alienanti o alienati, e che si operi all'interno del contesto di appartenenza del minore, per recuperare una più corretta e sana genitorialità con entrambi i genitori.

A livello giuridico non esiste attualmente una disciplina che riconosca questa specifica figura di danno endofamiliare¹² talvolta ricondotta nell'ambito del mobbing genitoriale (Giordano, 2004; Ciccarello, 2002)¹³ o dello stalking (Hayward, 2009).

La recente legge sull'affido condiviso, che ha introdotto come cardine portante il principio della bigenitorialità e del "diritto" del minore a mantenere e sviluppare relazioni affettive con entrambi i genitori, potrebbe peraltro costituire un significativo fattore di crescente espansione del fenomeno delle false denunce (Fay, 1989; Turkat, 1994; Turkat, 1995; De Becker & Ali-Hamed, 2006).

10 In particolare, il contributo personale del bambino alla vittimizzazione del genitore bersaglio, costituisce un elemento pregnante per l'eziologia, le manifestazioni e anche la cura della PAS.

11 "Un riconoscimento che lo stato americano della Florida ha sancito già nel 2000, affermando (pronunciamento n. 94-7573 Div. D della Contea di Hillsborough) che: "Parental Alienation Syndrome has gained general acceptance in the scientific community and thereby satisfies Frye Test criteria for admissibility". In base al *Frye Test*, una prova scientifica può essere ammessa in Tribunale solamente quando è generale il giudizio di validità da parte della comunità scientifica di riferimento. Nello specifico, il pronunciamento recita "I dati su cui si basa la deduzione devono avere raggiunto un tale giudizio di consenso da essere generalmente accettati nello specifico campo scientifico".

12 Cfr: Sentenza Corte di Appello a Firenze, 13 febbraio 2009, in cui per la prima volta riconosciuto la patologia denominata PAS (sindrome di alienazione genitoriale) e sanzionato il genitore alienante (cioè il genitore che l'ha messa in atto) a risarcire il padre di 1000 euro oltre a sostenere le spese generali processuali. " [...] presto atto a seguito di CTU che la minore si trovava in situazione preoccupante... di grave disagio... di attuale incomunicabilità col padre e di particolare, eccessivo attaccamento alla madre [...] ritenuto che il reclamo sia fondato: va considerato infatti che la sindrome, che sembra in atto, di alienazione parentale, determinata dalla madre nei confronti del padre, sembra imporre immediate misure che non possono certo avere l'effetto concreto di una conferma giudiziaria del rapporto patologico con la madre (che anzi, ove la madre non receda immediatamente dagli atteggiamenti distruttivi in questione, ella dovrebbe, probabilmente, a salvaguardia della figlia, essere esclusa dall'affidamento).

13 In giurisprudenza: Corte di Appello di Torino, nel febbraio del 2000 In senso contrario: Carmela Augello, Sindrome da alienazione genitoriale e danno esistenziale, in www.ordineavvocati.ancona.it/index.php?option=com. In Gran Bretagna o Scandinavia essa è equiparata allo stalking, in Florida, invece, è comunemente riconosciuta come malattia.

La terrazza proibita: dalla violazione alla ricostruzione della relazione genitoriale “infranta”

L'abuso può, infatti, costituire – in luogo dell'oramai anacronistica accusa di adulterio – un'accusa strumentale molto efficace per screditare l'altro coniuge e supportare una valida motivazione della grave inidoneità educativa del genitore presunto abusante a supporto di una richiesta di affidamento esclusivo (art 155 *bis*, Legge 54/2006).

Se, infatti, come sottolineato dalla recente sentenza della Cassazione n. 16593 del 29/04/2008¹⁴, la mera conflittualità, per quanto aspra, non dovrebbe mai essere presa a ragione sufficiente per rinunciare all'ideale bigenitorialità, la gravità del potenziale pregiudizio del minore, rappresentata dall'abuso, costituisce una valida causa ostativa all'affidamento condiviso (Ehrenberg & Elterman, 1996).

In una recente indagine sui reati sessuali e familiari l'Unione delle Camere Penali Italiane, massimo organo istituzionale di rappresentanza degli avvocati penalisti nazionali, ha infatti emesso una delibera (11 marzo 2009), con cui ha sottolineato come, spesso, non vengano garantiti i diritti alla difesa degli imputati accusati dai minori, sollecitando un intervento anche normativo per scongiurare le gravi distorsioni che si manifestano in tali processi.

Parimenti è significativo l'intervento dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili (UNCM) che ha provveduto all'elaborazione di una proposta di modifica legislativa dal titolo “*Le garanzie difensive del minore vittima di reato*”, che sottolinea la necessità di accertamenti basati sul rispetto del principio della “minima offensività”.

Ovviamente anche nei casi di conflittualità originata dalla rottura del legame coniugale si dovrà procedere a valutare attentamente l'ipotesi di un autentico abuso, particolarmente allorché l'accusa sia precedente o contestuale alla decisione dei genitori di addivenire ad una sentenza di separazione.

4. Un caso emblematico

Al fine di rappresentare attraverso un esempio concreto le problematiche sollevate, vorremmo presentare a questo punto un caso giunto per due volte alla nostra osservazione: una prima volta all'interno di un accertamento peritale per presunti abusi sessuali in danno di minore; una seconda volta, a distanza di oltre 2 anni dalla prima, per decidere sull'affido del minore.

La storia coinvolge una famiglia composta dai coniugi, entrambi laureati e dirigenti di aziende private, ed i loro due figli, un maschio ed una femmina.

L'uomo e la donna si conoscono da giovani e dopo un lungo fidanzamento, durante il quale completano gli studi universitari in città diverse, decidono di sposarsi e di tornare a vivere, ottenuto entrambi un avvicinamento, nella loro città natale. Acquistano pertanto una casa e la arredano insieme. Il loro rapporto sembra procedere in maniera lineare: unico elemento di conflitto – denunciato in seguito, nel corso del I accertamento peritale, da parte di entrambi – il forte legame con le rispettive famiglie di origine ed i conseguenti condizionamenti, mal tollerati da ciascuno dei due, della famiglia

dell'altro coniuge nelle scelte della loro propria famiglia. Questo fattore diverrà nel corso degli anni di fondamentale importanza, fonte di ulteriori difficoltà e problemi durante la lunga vicenda giudiziaria che li coinvolgerà tutti.

Il primogenito nasce ad un anno dal matrimonio dei due ed è evento desiderato da entrambi: il padre assiste alla sua nascita ed, in seguito, collaborerà con la moglie alla sua crescita. Tuttavia, nel corso degli anni che seguono, l'uomo è sempre più coinvolto nel lavoro e, per sua stessa ammissione, trascorre meno tempo in casa: rientra tardi la sera dal lavoro, è meno partecipe delle iniziative del coniuge, non coglie i primi segnali di malessere che lei gli invia. Lei si avvicina alla Chiesa ed alle attività caritatevoli. Lui è più distante dalla moglie, anche sessualmente ed accetta malvolentieri le sue scelte. La moglie teme che il coniuge la tradisca ed il loro rapporto si fa più conflittuale. Si arriva in ultimo alla decisione di un allontanamento dell'uomo da casa, ma appena fatto questo passo, di comune accordo fra i due, a cinque anni dalla nascita del primogenito, apprendono la notizia di una nuova gravidanza. Sarà la nascita della secondogenita a far precipitare drammaticamente gli eventi.

La notizia che la donna è gravida giunge quando lui si è appena allontanato da casa. I due decidono, comunque, di accettare la nascita del loro secondo figlio e di provare a rinsaldare il loro rapporto. Tuttavia la seconda gravidanza non è serena come la prima: le discussioni ed i litigi fra i due continuano. Anche il parto della bimba è più doloroso: un cesareo che porta in ospedale la donna per un periodo più lungo, con il marito che rimane a casa ad occuparsi del primogenito ed è poco presente durante la degenza ospedaliera.

Quest'ultima circostanza, come si vedrà nel corso del I accertamento, sarà l'occasione per la donna per accusare l'uomo di aver abusato sessualmente del figlio.

Il ritorno della donna dopo il parto ed i due mesi che seguiranno prima del suo definitivo abbandono della casa, sono contrassegnati da un clima di sospetto: in un crescendo di malessere – in ultimo la donna cercherà conforto in un sacerdote esorcista, convinta che qualcosa di malvagio si fosse impossessato della sua famiglia – si arriva alle accuse di violenza sessuale sul figlio, drammaticamente esplicitate dalla donna alla presenza dei familiari di entrambi, in una sorta di riunione allargata convocata dalla stessa donna al fine di motivare la sua decisione di allontanarsi da casa e di portare via con sé i loro due figli.

Seguiranno le denunce, che coinvolgeranno, tra l'altro, anche il parroco della chiesa frequentata dalla donna. Anche il Tribunale per i Minorenni, naturalmente interviene.

Nel corso delle prime indagini è disposto dal GIP del Tribunale Ordinario competente un accertamento peritale teso ad appurare l'attendibilità del minore come teste, concluso con un giudizio di inattendibilità. Il perito evidenzia il clima di disagio che permea il contesto in cui vive il minore ed il forte condizionamento suggestivo sul minore esercitato dalla madre, con la quale convivono entrambi i figli.

A distanza di un anno le accuse nei confronti dell'uomo e del sacerdote si chiudono con la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Anche il contestuale contenzioso intrapreso dalla donna con la richiesta di separazione giudiziale ed affido esclusivo dei figli, si chiude con un affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre, che nel frattempo era tornata a vivere con i propri genitori e con l'indicazione di

14 Cass. civ. Sez. I Sent., 18/06/2008, n. 16593, in *Nuova Giur. Civ.*, 2009, 1, 1, 68, con nota di MANTOVANI

Linda Alfano, Donatella La Tegola, Felice Carabellese, Rosagemma Ciliberti

ampi spazi e modalità di incontro del padre con i figli. Seguono due anni in cui, nonostante le regole fissate dal Tribunale, il coinvolgimento dei servizi pubblici, i continui tentativi dell'uomo di far valere i propri diritti di padre, di fatto l'uomo viene estromesso progressivamente dal rapporto coi figli. In particolare, il primogenito sviluppa una condizione di completa alienazione dal padre, che si rifiuta in tutti i modi di vedere.

Tale situazione lascia impotenti i servizi coinvolti, nonostante mettano in campo diversi interventi sulla coppia genitoriale e sulla diade madre-figli, tutti vanificati.

Si arriva così al II accertamento peritale, avviato su iniziativa del padre, il quale, a quel punto, richiede l'affido esclusivo dei figli.

Nel nuovo accertamento peritale, nonostante, ancora una volta, la donna insista con le medesime accuse di abusi sul figlio, peraltro già archiviate, e sia evidente la sua opposizione a qualunque forma di collaborazione con l'ex-coniuge, perito e consulenti giungono insieme alla determinazione che un possibile processo di riavvicinamento del padre ai figli, non possa che avvenire se non attraverso un forte coinvolgimento della donna, anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla donna vengono esercitate sollecitazioni in tal senso, da parte del suo consulente e del CTU.

Appare chiaro, peraltro che, perché il suddetto processo possa realizzarsi, oltre che di un adeguato tempo, necessiti anche dell'accettazione da parte del padre a rispettare – almeno in una prima fase – la centralità della madre nel rapporto con i suoi figli. Ed accettare, ancora, di rapportarsi ad essi, riconoscendo, a sua volta, primariamente la figura genitoriale materna.

È attraverso questo percorso, supportato dai due consulenti in accordo fra loro ed in accordo con il perito, che gli ex-coniugi ritornano faticosamente a dialogare fra loro.

Il padre riesce a ristabilire un rapporto più sereno con la secondogenita; torna ad essere partecipe delle vicende scolastiche e delle attività che riguardano il figlio; lentamente si fanno più consistenti le possibilità che anche col primogenito il padre ristabilisca quel rapporto che per oltre quattro anni è stato del tutto assente. Certamente non è la situazione ottimale, ma vi è la consapevolezza che quella sembra essere l'unica strada percorribile per giungere a risultati concreti.

5. Dagli incontri protetti agli interventi di educazione parentale a domicilio

Il caso riportato non vuole essere un modello, né un esempio in negativo. Semplicemente intende rappresentare i diversi scenari in gioco ed i possibili epiloghi. Ed i contesti in cui si opera.

In caso di falsa denuncia occorre valutare la possibilità che l'intervento riparatore sia programmato in famiglia e che idealmente solo i nuclei familiari, nelle loro variabili costituzioni, possano essere ritenuti un ambiente socio-affettivo preferenziale nel quale il bambino possa affrontare e comprendere i vissuti, potenzialmente drammatici e conflittuali, ai quali è stato esposto.

La preferibilità dell'intervento domiciliare, certamente

meno invasivo e perturbante rispetto a modelli di tutela che prevedano soluzioni extrafamiliari, non deve escludere necessariamente la possibilità di percorsi comunitari, ma riconoscere il ruolo che un certo tipo di istituzione, flessibile e aperta ai contesti territoriali, può, e in certi casi deve, continuare a svolgere ad integrazione ed in continuità con la famiglia.

La trasformazione del sistema che si occupa della salute e del benessere sociale verso un maggior coinvolgimento degli utenti ed una loro progressiva responsabilizzazione (di cui sono significative esemplificazioni, tra le altre, il tema del consenso consapevole sulle scelte di cura ed il coinvolgimento del minore nelle decisioni sanitarie che lo riguardano) ed, ancora, le considerazioni che orientano i servizi di cura e riabilitazione all'utilizzo di risorse sempre più flessibili (che promuovano reti di relazioni formali ed informali sul territorio), hanno richiesto sia una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi pubblici, sia una nuova generazione di operatori sociali in parte non ancora adeguatamente formati e certi della propria identità professionale (Battaglia, 1997). È in questo tipo di programmazione sociale che si colloca, tra le altre, la nuova figura professionale dell'educatore, che, da portatore esclusivo delle dinamiche educative, ha assunto sempre più il ruolo di un "facilitatore pensante" delle comunicazioni intrafamiliari, in un progetto di progressiva restituzione dell'autonomia e del ruolo formativo al genitore. Così, mentre fino a ieri il minore disadattato era per lo più l'orfano o il figlio di relazioni parentali deficitarie, insufficienti ed abbandoniche, ora il disagio, passando all'interno dei nuclei familiari, ha posto un problema nuovo che non può più essere risolto solo con la tradizionale soluzione della struttura a carattere residenziale (Franchini, 1999). Ecco perché diversi servizi territoriali e cooperative, enti del privato sociale, hanno organizzato, attraverso l'esperienza degli affidi educativi, dei centri diurni, dei gruppi di auto-aiuto e dell'educativa territoriale, una molteplicità di progetti più o meno strutturati in grado di "andare verso" l'utenza ed offrire risposte sempre più flessibili e differenziate.

Nello specifico, vanno segnalati alcuni progetti di educativa territoriale sia nei casi di separazione gravemente conflittuale, in cui c'è il rifiuto o l'interruzione del rapporto con l'altro genitore, per alienazione, alleanze collusive e/o disturbate, sia in quelle situazioni in cui è necessario il recupero del rapporto del bambino con i genitori naturali, dopo una protratta collocazione etero-familiare ed una lunga interruzione dei rapporti per giuste o sbagliate ragioni di difesa della neutralità processuale.

In questi ambiti l'intervento integrato dell'educatore e del clinico, in un "continuum" che va dall'incontro protetto (realizzato in luogo neutro ed alla presenza dell'operatore) all'educativa domiciliare, realizzata presso le abitazioni dei genitori, costituisce, infatti, un importante contributo per la reale e concreta efficacia dei provvedimenti giudiziari. In questo contesto la presenza dell'educatore nella quotidianità dei minori che sono coinvolti da un genitore in movimenti di rifiuto, ostracismo e alienazione dell'altra figura parentale, consente la continuità abitativa col genitore alienante ed al contempo la programmazione di incontri genitore alienato/figlio, attraverso il costante monitoraggio e rivisitazione della relazione parentale da parte di un'équipe multidisciplinare. In considerazione della capacità di ciascun genitore

La terrazza proibita: dalla violazione alla ricostruzione della relazione genitoriale "infranta"

di influenzare la qualità della relazione diadica tra l'altro genitore ed il figlio, il progetto prevede il coinvolgimento di entrambe le figure parentali, nel tentativo di promuovere e raggiungere una qualche forma di coordinazione familiare che consenta il recupero della relazione tra genitore non convivente e minore.

La presenza nella relazione parentale di un educatore che ha progressivamente il compito di proteggere la possibilità stessa dell'incontro e poi di osservare, significare, trasformare le funzioni dell'accudimento psichico ed emotivo della famiglia, potrà riattivare quei legami bloccati che le rappresentazioni mentali strutturate in condizione di deprivazione ed abuso tendono difensivamente ad eludere ed a negare.

L'incontro, la co-costruzione e la processualità fondano, dunque, le situazioni dell'educativa territoriale attraverso complessi processi mentali, intrapsichici e relazionali, che si interscambiano nella modulazione delle emozioni, nella regolamentazione degli scambi socio-affettivi, nella comprensione degli stati mentali del bambino in un contesto di coerenza.

Da tempo l'ipotesi che nel soggetto in età evolutiva esperienze interattive positive successive a quelle traumatiche, possano produrre cambiamenti (strutturali) e "curare" le ferite intercorse, è alla base di qualsiasi sfida terapeutica, indipendentemente dai modelli teorici ai quali ci si affida e di tutti i progetti che assegnano all'adozione ed all'affidamento eterofamiliare importanti significati mutativi e riabilitativi.

In quest'ottica, l'educatore, non si rivolge a persone senza storia ma, garantendo la relazione nelle sue variabili di continuità, stabilità, prevedibilità, consente al bambino di strutturare una base sicura cui appoggiarsi per rivisitare i fatti in elaborazioni e rappresentazioni possibili e non più angoscianti.

Considerazioni conclusive

Ogni intervento di ricostruzione di una relazione familiare infranta può essere realizzato soltanto prevedendo un adeguato coordinamento delle attività di rilevazione e valutazione del singolo caso, in un contesto continuo di formazione, aggiornamento, monitoraggio e ricerca sul fenomeno.

È inoltre indispensabile che ogni progetto ricostruttivo preveda il raccordo di tutti gli operatori, assistenti sociali, psicologi, educatori che a vario titolo lavorano con e per i minori.

L'intensità delle emozioni che accompagna il lavoro con questi minori e con le loro storie di deprivazione, violenza, soprusi non può essere il solo elemento di approccio al problema ed alla realizzazione di politiche sociali, che soprattutto in questo campo hanno bisogno di lasciarsi interrogare dalla realtà fenomenica, rifuggendo costantemente dalla tentazione della negazione, dell'allarmismo, della generalizzazione, del moralismo, del voyeurismo che imperversa.

Trattandosi di minori, occorre strutturare interventi integrali (che costruiscano un percorso socioeducativo complessivo e non frammentato), integrati (che mettano in campo metodologie e pratiche differenti a partire dalla famiglia, passando per la presa in carico, per finire all'autonomizzazione), sequenziali (da una fase soft a una fase di progressiva responsabilizzazione e partecipazione) ed, in de-

finitiva, a geometria variabile, indirizzati a persone per cui occorre strutturare percorsi non necessariamente lineari ma personalizzati, non sempre omogenei, ma certamente non omologati.

Ci piace credere che, potendo procedere secondo principi e modalità che privilegino la tutela dell'intera rete familiare del minore, anche la vicenda di cui abbiamo parlato, forse, avrebbe avuto un percorso più lineare.

Bibliografia

- Amerio, L., & Catanesi, R. (1999). Violenza sessuale su minori. Contributi e limiti delle perizie psicologica e psichiatrica. *Minori e Sessualità, vecchi tabù e nuovi diritti*, 512-527.
- Bala, N., Paetsch, J.J., Trocmè, N., Schuman, J., Tanchak, T., & Hornick J.P. (2001). *Allegations of child abuse in the context of parental separation: A discussion paper*. Ottawa, Canada: Department of Justice.
- Battaglia, A. (1997). Alcune idee per un nuovo stato sociale. *Servizio Sociale*, 1, 3-7.
- Camerini, G., Berto, D., Rossi, L., & Zanoli, M. (2010). Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all'abuso sessuale. *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, 77, 127-137.
- Ceci, S.J. (1994). *Cognitive and social factors in children's testimony. Psychology in Litigation and Legislation*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Ciccarello M.E. (2002). *Il Mobbing in famiglia*. Centro Studi Bruner, Master in Mediazione Familiare.
- De Backer, E., & Ali-Hamed, N. (2006). Les fausses allegations d'abus sexuel sur les mineurs d'âge: Entre Munchausen par procuration et aliénation parentale. *L'évolution psychiatrique*, 71, 471-483.
- Darnall, D. (1997). "A Broader Definition of Parental Alienation" excerpt from "Divorced Causalities: Protecting Your Children from Parental Alienation". Retrieved March 28, 2011, from <http://www.parentalalienation.com/PASdirectory.htm>.
- Darnall, D. (1998a). *Three types of Alienators*. Retrieved April 7, 2011, from <http://www.parentalalienation.com/PASdirectory.htm>.
- Darnall, D. (1998b). *Risk factors in Parental Alienation*. Retrieved April 4, 2011, from <http://www.parentalalienation.com/PASdirectory.htm>.
- Ehrenberg, M. F., & Elterman, M. F. (1996). Evaluating allegations of sexual abuse in the context of divorce, child custody, and access disputes. In T. Ney (Ed.), *True and false allegation of child sexual abuse*, (pp. 209-321). New York: Brunner/Mazel.
- Elishberger, H. B. (2005). The effects of prior knowledge on children's memory and suggestibility. *Journal of Experimental Child Psychology*, 92, 247-275.
- Fay R.E. (1989). The disenfranchised father. *Advances in Paediatrics*, 36, 407-430.
- Foley, M.A., Johnson, M.K., & Raye, C.L. (1983). Age-related changes in confusion between memories for thoughts and memories for speech. *Child Development*, 54, 51-60.
- Franchini, R. (Ed.). (1999). *La figura dell'animatore nelle strutture per anziani*. Milano: Franco Angeli.
- Gardner, R.A. (1987). *The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation between Fabricated and Genuine Child Sex Abuse*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.
- Gardner, R.A. (1989). *Family Evaluation in Child Custody Mediation, Arbitration and Litigation*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.
- Gelpi, A. (2002). Abuso sessuale su minori: confronto fra le risultanze medico-legali e il giudizio di primo grado. *Psicologia e Giustizia*, III, 1-5.
- Ghetti, S., Qin, J.J., & Goodman, G.S. (2002). False memories in

Linda Alfano, Donatella La Tegola, Felice Carabellese, Rosagemma Ciliberti

- children and adults: Age, distinctiveness, and subjective experience. *Developmental Psychology*, 38, 705-718.
- Giordano, G. (2004). Conflittualità nella separazione genitoriale: il "mobbing" genitoriale. *AIPG Newsletter*, 17, 2-5.
- Gullotta, G., & Buzzi, I. (1998). La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione. *Pianeta Infanzia, Questioni e documenti*, 4, 29-35.
- Gullotta, G., & Cutica, I. (2009). Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica. *Collana di Psicologia Giuridica e Criminale*, 39, 23-33.
- Gullotta, G., & Ercolin, D. (2004). La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico. *Psicologia e Giustizia*, 1, 1-19.
- Hayward, S. (2009). What is pas? In P. Cendon (Ed.), *Persona e danno*. Retrieved January 20, 2011, from <http://www.personaedanno.it>.
- Loftus, E. F., & Pickrell, J. (1995). The formation of false memories. *Psychiatric Annals*, 25, 720-724.
- Lo Priore, C. (2008). Definizione di falso abuso ed "abuso inverso". Retrieved February 7, 2011, from <http://corradolopriore.wordpress.com/2008/12/02/definizione-di-falso-abuso-ed-abuso-inverso>.
- Lucanto, A. L., Tortorella, M., & Guarnieri, C. (2009). *Rapita dalla giustizia*, Milano: Rizzoli.
- Malagoli Togliatti, M., & Mazzoni, S. (2006) (Eds.): *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: Il Lousanne Trilogie Play clinico*. Milano: Raffaello Cortina.
- Rocco, P.L., Moreschi, C., & Cardella, G. (2001). Gli abusi sessuali sui minori: aspetti epidemiologici e psichiatrico-forensi. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 131-153.
- Stahl, P.M. (1999). Alienation And Alignment of Children. *California Psychologist*, 32 (3), 23-32.
- Thoennes, N., & Tjaden, P. (1990). The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody/visitations disputes. *Child Abuse and Neglect*, 14, 177-186.
- Trocmè, N., & Bala, N. (2005). False allegations of abuse and neglect when parents separate. *Child Abuse and Neglect*, 29, 1333-1345.
- Turkat, I.D. (1994). Child visitation interference in divorce. *Clinical psychology review*, 14 (8), 737-742.
- Turkat, I.D. (1995). Divorce Related Malicious Mother Syndrome. *Journal of Family Violence*, 10 (3), 253-264.